



**COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA**  
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>N. 67</b> <b>Del 22.12.2023</b>	<b>OGGETTO: Revisione ordinaria al 31.12.2022 delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'ente, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i..</b>
---------------------------------------	--

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventidue** del mese di **dicembre**, alle ore **11:16** e seguenti, in Santo Stefano Quisquina, nella sala delle adunanze consiliari "F. Maniscalco" di questo Comune, a seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio comunale con **nota prot. n. 22930 del 13.12.2023**, integrata con **nota prot. 23153 del 20.12.2023**, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n° 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 70 dello Statuto comunale e degli articoli 8 e 11 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, di prima convocazione.

All'appello risultano presenti:

<i>N. ordine</i>	<i>Consiglieri</i>		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1	Cacciatore	Salvatore	X	
2	Dolcimascolo	Patrizia	X	
3	Ferraro	Giovanna	X	
4	Leto Barone	Lucia	X	
5	Madonia	Alberto	X	
6	Massaro	Laura Vittoria	X	
7	Massaro	Stefano	X	
8	Messina	Massimo Calogero	X	
9	Parrino	Valeria	X	
10	Pensato	Fabiola		X
11	Pitisci	Francesco		X
12	Puleo	Marco	X	
Consiglieri assegnati: 12		Consiglieri in carica: 12	Totale presenti: 10	Totale assenti: 2

Assume la Presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale il **Dott. Alberto Madonia**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario comunale **Dr.ssa Anna Lisa Palumbo**.

Ai sensi dell'art. 20 della L. R. n. 7/92 partecipano alla seduta:

<i>N. ordine</i>	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1	Cacciatore	Francesco	Sindaco	X	
2	Alferi	Francesca	Assessore	X	
3	Ferraro	Giovanna	Assessore	X	
4	Lazzara	Rosalia	Assessore	X	
5	Puleo	Marco	Assessore	X	

Il **Presidente del Consiglio comunale**, constatata la presenza di n. 10 Consiglieri Comunali (*Cacciatore, Dolcimascolo, Ferraro, Leto Barone, Madonia, Massaro Laura Vittoria, Massaro Stefano, Messina, Parrino, Puleo*) su 12 assegnati ed in carica, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, ha riconosciuto la validità dell'adunanza per essere legale il numero degli intervenuti e per potere trattare l'argomento iscritto al **quarto** punto dell'ordine del giorno.

Il **Presidente del Consiglio comunale** illustra la proposta di cui in oggetto, facendo emergere che per un mero refuso, nell'allegato A al punto 4 alla proposta di deliberazione, è indicata la dicitura "controllata al 100% da SOGEIR AG spa"; pertanto lo stesso allegato viene sostituito in seno al consiglio, con l'allegato corretto che reca la dicitura "controllata al 100% da S.R.R. ATO n. 11 – Agrigento Provincia"; precisa pertanto che la proposta che verrà successivamente votata sarà quella con il nuovo allegato corretto.

Chiede ed ottiene la parola il **Sindaco**, con delle considerazioni inerenti al monitoraggio delle partecipate, sottolineando come lo stesso è sempre stato fatto in maniera meticolosa e attenta. Continua evidenziando la necessità di aprire un dibattito in merito, poiché la partecipazione societaria impegna l'Ente dal punto di vista finanziario: in seno alla seduta per approvare il bilancio della società partecipata SMAP, dove era presente il consigliere Parrino su delega, sono emerse delle criticità, poiché la società si trova in perdita, e questa perdita deve essere ripianata dai Comuni che ne fanno parte; in quella sede il consigliere delegato si è astenuto dalla votazione sul bilancio, che comunque è stato approvato dalla maggioranza dei votanti. Il Sindaco evidenzia come sia necessario tutelare i fondi comunali, e che pertanto deve essere aperto un confronto in merito al metodo e alla direzione da seguire nella partecipazione societaria dell'Ente.

Il **Presidente del Consiglio Comunale** invita i Consiglieri comunali a intervenire e sottopone a votazione la proposta con l'allegato corretto.

Con votazione palese, per alzata di mano, la proposta viene approvata con:

- n. 10 voti favorevoli (*Cacciatore, Dolcimascolo, Ferraro, Leto Barone, Madonia, Massaro Laura Vittoria, Massaro Stefano, Messina, Parrino, Puleo*)
- n. 0 astenuti;
- n. 0 contrari;
- n. 2 assenti (*Pensato, Pitisci*).

Il Presidente del Consiglio Comunale invita il Consiglio comunale a volere dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Con votazione palese, per alzata di mano, risultano:

- n. 10 voti favorevoli (*Cacciatore, Dolcimascolo, Ferraro, Leto Barone, Madonia, Massaro Laura Vittoria, Massaro Stefano, Messina, Parrino, Puleo*)
- n. 0 astenuti;

- n. 0 contrari;
- n. 2 assenti (Pensato, Pitisci).

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione avente ad oggetto “*Revisione ordinaria al 31.12.2022 delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall’ente, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.*”;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere di regolarità contabile, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**UDITO** l’intervento del Presidente del Consiglio comunale;

**RITENUTO** che la proposta sia meritevole di approvazione;

**VISTO** l’art. 186 dell’Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

**VISTO** il vigente statuto comunale;

**VISTO** il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

**CONSTATATA** dal Presidente l’esito della votazione;

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la proposta di deliberazione avente ad oggetto “*Revisione ordinaria al 31.12.2022 delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall’ente, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.*”, con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo;

**DI DICHIARARE** il presente atto, immediatamente esecutivo.

**Il Presidente del Consiglio comunale** proclama l’approvazione della proposta.

A questo punto, poiché nessuno chiede d’intervenire, si passa al **quinto** punto dell’ordine del giorno.



## COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: Revisione ordinaria al 31.12.2022 delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'ente, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.**

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito TUSP), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"),

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 08.11.2017 con la quale è stato approvato l'atto ricognitorio delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, che aveva posto a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente alla data del 23 settembre 2016, finalizzata ad una loro razionalizzazione o alienazione nei casi previsti dall'art. 20 TUSP; l'operazione, di natura straordinaria, costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014) e la base di partenza per una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

**PREMESSO** che l'art. 20 del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette" ed in particolare:

- il comma 1 prevede che, se ricorrono le condizioni previste dal TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongano "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- il comma 2 impone l'adozione di piani di razionalizzazione quando, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevano:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;
- ai sensi del comma 3, il suddetto piano di riassetto, dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;
- ai sensi del comma 4, in caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura di monitoraggio e controllo per l'attuazione del TUSP, cui all'articolo 15, e alla sezione di controllo della competente Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**PRESO ATTO** che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Santo Stefano Quisquina e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;

CONSIDERATO che le società in house providing, soggette al controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

CONSIDERATO altresì che l'art. 24 del TUSP dispone quanto segue:

- al comma 5-bis la sospensione per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, dell'efficacia fino al 31 dicembre 2021 dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria previsto dall'art 24 comma 4, e della sanzione per mancata alienazione nei termini, prevista dall'art 24 comma 5;
- al comma 5-ter che le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche all'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 21.11.2022 con la quale è stato approvato il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 175/2016;

VISTA la nota prot.2061 del 20.10.2022, acquisita al prot. dell'Ente al n.12551 del 20.10.2022, con la quale la S.R.R. ATO 11 Agrigento Provincia Ovest arl comunicava che, a far data dal 22.08.2022 la società SO.Ge.I.R. AG1 spa in liquidazione è stata cancellata a seguito di fusione per incorporazione avvenuta con atto notarile redatto dal Notaio Raso in data 25.07.2022 repertorio n.49248 Raccolta17742 e che pertanto la stessa S.R.R. è subentrata in pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo;

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti del 20 novembre 2019 riguardanti la redazione della relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente, nonché la redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VISTA la relazione tecnica, comprendente le schede di dettaglio delle società oggetto di indagine ricognitoria, che descrive gli esiti della ricognizione effettuata al 31.12.2022 allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), con riferimento alla quale:

- *non sussistono motivazioni per l'alienazione di partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dall'Ente ovvero per la dismissione o scioglimento;*
- *si prevede il mantenimento delle seguenti società, presenti al 31/12/2022, senza interventi di razionalizzazione, per le quali si riepilogano di seguito gli esiti delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nelle schede tecniche di dettaglio inserite nella Relazione tecnica, che confermano gli esiti della ricognizione straordinaria:*

C.F. / C.A.		Data		Società		Attività		Valore	
02794590840	QUISQUINA AMBIENTE S.R.L.	18/04/2015	Società a responsabilità limitata (3)	Attiva (1)	Santo Stefano Quisquina (AG) [92020] via Roma 142	Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (E.39.00.09)			100
02733160846	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTA ZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTIATO N.11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A R.L. SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MAGAZZOLO PLATANI S.P.A. IN SIGLA S.M.A.P. SPA	26/11/2013	Società consortile a responsabilità limitata (19)	Attiva (1)	Sciacca (AG) [92019] via Roma 13	Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (E.39.00.09)			3,8
02112100843	S.M.A.P. SPA SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO S.P.A.	24/05/1999	Società per azioni (2)	Attiva (1)	presso Comune di Bivona (AG) [92010]	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA (M.72.1) ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI (E.38)			8,45
02415300843		07/07/2005	Società per azioni (2)	Attiva (1)	Sciacca (AG) [92019] via Fratelli Bellanca 8/A				100

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 20 comma 7, la mancata adozione dell'atto ricognitorio e dell'eventuale piano di riassetto da parte degli enti locali comporta una sanzione amministrativa, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti;

RICHIAMATO l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/00;

#### PROPONE

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la razionalizzazione annuale di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Santo Stefano Quisquina di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. di dare atto che, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata non sussistono motivazioni per l'adozione di un nuovo piano di razionalizzazione che preveda l'alienazione di partecipazioni detenute dall'Ente;
4. di dare atto che si prevede il mantenimento delle seguenti società presenti al 31/12/2022 senza interventi di razionalizzazione, per le quali si riepilogano di seguito gli esiti delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nelle schede tecniche di dettaglio inserite nella Relazione tecnica, che confermano gli esiti della ricognizione straordinaria:



02794590840	QUISQUINA AMBIENTE S.R.L.	18/04/2015	Società a responsabilità limitata (3)	Attiva (1)	Santo Stefano Quisquina (AG) [92020] via Roma 142	Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (E.39.00.09)	100
02733160846	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTA ZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTIATO N.11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST A R.L. SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MAGAZZOLO PLATANI S.P.A. IN SIGLA S.M.A.P. SPA SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO S.P.A.	26/11/2013	Società consortile a responsabilità limitata (19)	Attiva (1)	Sciaccà (AG) [92019] via Roma 13	Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (E.39.00.09)	3,8
02112100843		24/05/1999	Società per azioni (2)	Attiva (1)	presso Comune di Bivona (AG) [92010]	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA (M.72.1). ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI (E.38)	8,45
02415300843		07/07/2005	Società per azioni (2)	Attiva (1)	Sciaccà (AG) [92019] via Fratelli Bellanca 8/A		100

5. di dare mandato al Responsabile del procedimento Dott.ssa Giovanna Perconti:
- 5.1) di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia della Corte dei Conti;
  - 5.2) di trasmettere alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del portale Tesoro:
    - il presente provvedimento comprensivo degli allegati;
    - le informazioni relative a ciascuna partecipazione e alla relativa società partecipata.
6. di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il Sindaco  
Francesco Cacciatore

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91 COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2000**

**OGGETTO: Revisione ordinaria al 31.12.2022 delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'ente, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.**

---

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Proposito  
 Santo Stefano Quisquina, 11.12.2023  
 Il Responsabile dell'Area  
Edna Rita Gaglia

---

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere Proposito  
 Santo Stefano Quisquina, 11.12.2023  
 Il Responsabile Area Finanziaria  
Edna Rita Gaglia





**COMUNE DI**  
**SANTO STEFANO DI QUISQUINA**  
*Libero Consorzio di Agrigento*

**Verbale n. 35/2023**

**Oggetto:** Parere su "Revisione ordinaria al 31.12.2022 delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'ente, ai sensi dell'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i."

**Il Revisore Unico**

Dott.ssa Francesca Maria Agona

si è adunato per discutere, esaminare ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione

di cui l'oggetto ricevuta a mezzo pec in data 09/12/2023 .

Esaminata

la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, ricevuta in data 9/12/2023 a mezzo Pec, relativa a: "Revisione ordinaria al 31.12.2022 delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'ente, ai sensi dell'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i."

VISTO

l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (testo Unico degli Enti Locali), in materia di funzioni dell'organo di revisione;

VISTO quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs n.175/2016 del 19 agosto 2016;

VISTO l'art 4 e seguenti del T.U.S.P.

VISTO lo Statuto e il Regolamento di contabilità dell'Ente vigenti;

RILEVATO

che ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare con proprio provvedimento un 'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Premesso

L'organo di revisione nel prendere atto di quanto riportato in proposta ritiene di effettuare alcune precisazioni.

Il Testo unico delle Società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell' anno precedente , pertanto si pone in capo all'Ente l'obbligo, di adottare un Piano di razionalizzazione delle Società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

A presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500 mila Euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se



investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

In forza di quanto statuito dall'articolo 239, comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'obbligatorietà del parere del revisore in materia di "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni", si è diffuso nella prassi applicativa un orientamento interpretativo, secondo cui il parere dell'organo di revisione degli enti locali sarebbe necessario solo in caso di adozione di provvedimenti di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'ente nelle ipotesi previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. In questa direzione va anche il punto 10.9.1 dei Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, secondo cui il parere dell'organo di revisione sul piano di razionalizzazione "è da rilasciare, ai sensi dell'art. 239, comma 1, n. 3, del Tuel, nel caso in cui il piano modifichi le modalità di gestione dei servizi, quale potrebbe essere la re-internalizzazione degli stessi. Il parere non è invece da rilasciare nel caso in cui il piano non modifichi le modalità di gestione dei servizi".

Conseguentemente, alla luce di quanto precede, tenuto conto dell'articolo 239 del Tuel, della mancanza di una specifica previsione in merito nel Tusp e dell'orientamento della magistratura contabile, si deve ritenere che il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale deve essere sempre acquisito qualora il piano adottato dall'ente contenga misure riconducibili alle previsioni dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 3, in tema di "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni".

Evidenziato che l'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce, alla luce anche delle indicazioni da rendere nella relazione al consolidato, che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali;

Tanto premesso:

Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla proposta sopra indicata e munita:

- delle schede relative alle informazioni per la razionalizzazione delle partecipazioni ex art.20 del TUSP;
- della relazione tecnica razionalizzazione annuale delle società partecipate ex art.20 D.L. 175/2016;

Preso atto che l'Ente intende mantenere le partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 al 31.12.2022 e precisamente:

- Quisquina Ambiente srl: con quota di partecipazione del 100%;
- SMAP S.P.A: con quota di partecipazione del 3,8%;
- SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest arl: con quota di partecipazione del 8,45%;
- Sogeir gestione impianti smaltimento spa: con quota di partecipazione pari al 100,00%.

Considerato che l'Ente motiva il mantenimento delle sopra richiamate partecipazioni sussistendo i presupposti di legge;

Visto il parere conforme del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", approvato col D.Lgs. 19.8.2016, n. 175;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Limitatamente alla coerenza dei documenti rispetto al D.Lgs.175/20156

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

**Il Revisore raccomanda**

di trasmettere l'analisi della situazione delle società partecipate, sia gli eventuali piani di razionalizzazione alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Tesoro, e alla Corte dei conti.

**INVITA L'ENTE**

a monitorare attentamente l'andamento dei costi servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;

a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Il Revisore Unico

(firmato digitalmente)

Francesca Maria Agona

## ALLEGATO A

### ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI

1. Quisquina Ambiente s.r.l.
2. S.M.A.P. s.p.a.
3. SRR Ato 11 Agrigento Provincia Ovest arl
4. Sogeir Gestorie Impianto Smaltimento SpA

### VALUTAZIONE E PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

#### 1. Quisquina Ambiente s.r.l.

E' una società uni personale a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico di esclusiva proprietà del Comune di Santo Stefano Quisquina, costituita con atto pubblico in data 18/04/2015, registrato al repertorio n. 2086/1T di Agrigento. Ha per oggetto la gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell'igiene ambientale. (Vedi art. 4 dello Statuto della Società]

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. 0.175/2016, e rientra nell'ambito della tipologia di cui all'art. A, comma 2 lett.a), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti] funzionali ai servizi medesimi).

#### 2.S.M.A.P. s.p.a.

La Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani s.p.a. nasce dalla volontà e dalla consapevolezza degli amministratori locali di dare al territorio Magazzolo-Platani "una spinta" per lo sviluppo economico-sociale.

Il Comune di Santo Stefano Quisquina, con propria deliberazione consiliare, aderisce, assieme ad altri dodici Comuni, Alessandria della Rocca, Burgio, Cammarata, Casteltermini, Cianciana, Lucca Sicula, Palazzo Adriano, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, San" Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula, alla costituenda società mista a prevalente capitale pubblico, che sarebbe stata denominata, appunto. l' " Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani", con la funzione di gestire i finanziamenti che sarebbero stati erogati per l'attuazione del Patto Territoriale Magazzolo-Platani Il capitale sociale originariamente sottoscritto per la sola parte pubblica (Azioni di "categoria A") ammonta a €. 355.000.000, suddiviso in 3.550 azioni del valore unitario di €. 100.000, successivamente convertito in € 183.357,50 e un valore unitario delle singole azioni pari ad € 51,65.

Il Comune di Santo Stefano Quisquina ha una quota, di partecipazione pari al 8,45%. Nell'arco di questi anni la **S.M.A. P. S.p.a.** gestisce:

- 1) Il Patto Territoriale Generalista Magazzolo-Platani, approvato con decreto del Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica n. 2453 del 29/03/2001;
- 2) Il Patto Territoriale per l'Agricoltura, approvato con decreto ministeriale n. 2517 dell'11/05/2001;
- 3) il Piano Integrato Territoriale n. 23 (P.LT.) "Magazzolo Platani Monti Sicani dell'Agrigentino", con il

riconoscimento di Ufficio Unico per la gestione delle iniziative comprese nel progetto P.IT. n. 23 da parte della Regione Sicilia. La S.M.A.P. S.p.A., quale soggetto rappresentante di tredici Comuni, individua dei precisi obiettivi da raggiungere, a sostegno dello sviluppo economico del territorio. Obiettivi che sono realizzabili con l'effettiva funzionalità della S.M.A.P. S.p.A. e la disponibilità di finanziamenti comunitari.

Specificatamente:

- distretti produttivi caseari,
- distretti turistici,
- premierità PIT n. 23,
- risorse non utilizzate patto territoriale generalista.

### **3.SRR Ato 11 Agrigento Ovest arl**

La partecipazione nella società S.R.R.(Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) - Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n° 11-Agrigento Provincia Ovest, avente sede legale a Sciacca (AG), è prevista dall'art. 6 della legge regionale n. 9/2010, ai sensi del quale "In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge".

Ai sensi dell'art. 8 della LR n. 9/2010 la S.R.R., tra/altro, esercita le funzioni previste dagli articoli 200,202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti la S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori

Inoltre, l'articolo 1, comma 609, della legge n. 190/2014, che ha integrato l'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce l'obbligo per gli enti locali di aderire all'ente di governo dell'ATO per i servizi pubblici locali.

Con nota prot.2061 del 20.10.2022, acquisita al prot. dell'Ente al n.12551 del 20.10.2022, la S.R.R. ATO 11 Agrigento Provincia Ovest arl comunicava che, a far data dal 22.08.2022 la società SO.Ge.I.R. AG1 spa in liquidazione è stata cancellata a seguito di fusione per incorporazione avvenuta con atto notarile redatto dal Notaio Raso in data 25.07.2022 repertorio n.49248 Raccolta17742 e che pertanto la stessa S.R.R. è subentrata di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo.

Il Comune di Santo Stefano Quisquina ha una quota, di partecipazione pari al 3,8%. Il capitale sociale della società S.R.R. (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) Società consortile a responsabilità limitata A.T.O. n. 11-Agrigento Provincia Ovest è detenuto totalmente da 17 Comuni della Provincia di Agrigento, obbligati in base alla predetta normativa a costituire l'A.T.O. Rifiuti AG 11 Agrigento Provincia Ovest.

### **4.Sogeir Gestione Impianto Smaltimento SpA**

Con riferimento alla società in questione ed ai vincoli di scopo si richiamano gli art. 202 e 204 del D.lgs. n. 153/2006, l'art. 7 della LR n. 9/2010 e s.m.i., nonché l'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 Trattasi di società, a partecipazione indiretta, controllata al 100% da S.R.R. ATO n. 11-Agrigento Provincia Ovest ARL in liquidazione e costituita per la Gestione Impianti e Smaltimento R.S.U.

Tenendo anche conto della fase di liquidazione in essere della Società controllante, si ritiene che la predetta società abbia avuto (e quindi ha), analogamente alla società controllante, per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, e rientri nell'ambito della tipologia di cui all'art. 4, comma 2 lett.

a), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i, (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi).

Trattasi di società a totale partecipazione indiretta dei Comuni soci (Alessandria della Rocca, Bivona, Caltabellotta, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Santa Margherita Belice, Santo Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Sciacca e Villafranca Sicula).

### **Conclusioni**

Per la quasi totalità delle società partecipate al 31 dicembre 2022 sopraelencate, la partecipazione, è obbligatoria per legge.

Nel caso della S.M.A.P. s.p.a. - come dimostrato da vari finanziamenti erogati da UE, Stato e Regione Sicilia a beneficio di imprese operanti nel territorio (Patti territoriali, PIST, PISU) - hanno un impatto immediato sulla Collettività locale e non possono essere svolte in modo più efficace da altre formule Organizzative. In ogni caso ad, nessuno dei criteri elaborati dal legislatore, depone nel senso della dismissione della partecipazione. Né è possibile ipotizzare serie misure di risparmio dei costi di funzionamento. Si ritiene che, in relazione a questa partecipazione societaria, risulterebbe come scelta antieconomica ed illogica quella di cedere una propria società e poi dover acquistare gli stessi servizi da un soggetto privato a condizioni economiche sconvenienti, nonché contrario al principale obiettivo del legislatore di contenimento della spesa pubblica.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
Dott. Alberto Madonia

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Dott.ssa Ferraro Giovanna

F.TO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Anna Lisa Palumbo

F.TO

Atto pubblicato sul sito del Comune di Santo Stefano Quisquina ([www.comune.santostefanoquisquina.ag.it](http://www.comune.santostefanoquisquina.ag.it)) nelle seguenti sezioni:

per estratto nella sezione "Pubblicazioni ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/2008", entro n° 3 giorni lavorativi dall'emanazione;

integralmente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione:  
"\_\_\_\_\_"

Il Responsabile della pubblicazione \_\_\_\_\_

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n° 69; articolo 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce al presente certificato,

#### CERTIFICA

che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina ([www.comune.santostefanoquisquina.ag.it](http://www.comune.santostefanoquisquina.ag.it)) per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_

Santo Stefano Quisquina, li \_\_\_\_\_

Il messo comunale (Giuseppe Ficarella)		Il Segretario comunale (Dr.ssa Anna Lisa Palumbo)
---	--	--

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'Ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta (telefono \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_).

### ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

(articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/12/2023

perché dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44);

decorsi dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione (articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44).

Santo Stefano Quisquina, li 22/12/2023

		Il Segretario comunale (Dr.ssa Anna Lisa Palumbo) F.to
--	--	--

Il presente atto è copia conforme all'originale

Santo Stefano Quisquina, li 24/12/2023



Funzionario